

Legge regionale 02 settembre 1980 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

**Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastri dai sismi del 1976.**

## **CAPO V**

### *Norme finanziarie*

#### **Art. 21**

(1)

Gli oneri previsti dagli articoli 7 e 18, secondo comma, della presente legge, nonché i contributi in conto capitale previsti dall' articolo 4 della medesima, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 26/1988

#### **Art. 22**

Gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

A carico del precitato capitolo 5509 è autorizzato, per l' esercizio 1980, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

#### **Art. 23**

Gli oneri previsti dall' articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 5520 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e

del bilancio per l' esercizio, la cui denominazione viene così modificata:

<<Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici nonché degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, nonché finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. >>

#### **Art. 24**

Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 18 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5529 con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione, da parte dei Comuni o delle Comunità montane, delle opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina ed in montagna >>.

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 5529 saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

#### **Art. 25**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.